

REGOLAMENTO ELETTORALE

(Approvato dal Consiglio dell'Ordine il 16.01.2001)

Art. 1

Il Consiglio dell'Ordine 60 giorni prima dello scadere del proprio mandato dichiara aperta la campagna elettorale con lettera trasmessa per circolare a tutti gli iscritti. Tale lettera anticiperà la data relativa allo svolgimento delle elezioni, e fisserà la data di un incontro, che dovrà essere convocato non meno di 20 giorni prima della scadenza del mandato.

Durante tale incontro il Consiglio terrà una relazione consuntiva dell'attività svolta. Nella stessa sede potranno essere presentati dagli iscritti programmi e liste elettorali.

Durante la campagna elettorale e fino a 48 ore prima dell'assemblea elettiva la sede è a disposizione di ogni iscritto per lo svolgimento di assemblee e dibattiti ; a fronte del rimborso delle spese vive è pure a disposizione il servizio di targhettatura degli indirizzi degli iscritti.

Entro 15 giorni dalla data di scadenza del Consiglio dovrà essere convocata l'assemblea elettiva. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti ,secondo le modalità stabilite dall'art.26 del D.R.2537/25.

La convocazione di cui al comma precedente conterrà l'indicazione dell'oggetto, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in prima convocazione ed occorrendo, in seconda , nonché il luogo e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio.

L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione , che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

Art. 2

Ogni iscritto è eleggibile nel Consiglio dell'Ordine secondo le modalità di Legge, indipendentemente dalle forme di candidatura . Nel caso di candidatura per liste, queste dovranno essere depositate presso la segreteria dell'Ordine prima dell'apertura dei seggi; tali liste saranno apposte in appositi albi in prossimità del seggio elettorale.

Art. 3

L'assemblea elettiva ha, di norma la durata massima di due giorni ; per il raggiungimento del numero legale dei votanti il Consiglio può deliberare di prorogare il termine di chiusura del seggio di uno o più giorni. L'assemblea elettiva ha un presidente, un vicepresidente , e tante di scrutatori , presenti durante le votazioni , nominati dal Consiglio uscente nel numero necessario per garantire un corretto svolgimento dell'elezione .Tutte le schede dovranno portare il timbro dell'Ordine, e poter contenere un numero di nomi pari a quello dei componenti da eleggere. L'urna delle schede alla fine di ogni giornata di votazione sarà chiusa in un armadio di cui conserverà la chiave il presidente di turno.

Art. 4

Alla chiusura delle votazioni il Presidente del seggio , autorizza immediatamente l'apertura delle urne che avverrà in forma pubblica; assistito dagli scrutatori farà lo scrutinio secondo le modalità di seguito stabilite .Si procederà come previsto della Legge , al primo controllo delle schede . Le schede dovranno essere conteggiate, andrà quindi verificato se esiste riscontro tra il loro numero e quello dei votanti risultante dagli elenchi , e se tutte riportino il timbro dell'Ordine. Il lavoro degli scrutatori dovrà essere preordinato ed organizzato in modo che venga svolto senza soluzione di continuità sino ad esaurimento del compito degli scrutatori e alla proclamazione dei risultati elettorali.

Art. 5

Prima di iniziare le operazioni di scrutinio , il Presidente del seggio elettorale darà lettura a tutti i componenti il seggio stesso del seguente testo , in cui vengono individuate le modalità di spoglio delle schede alle quali dovranno attenersi tutti i componenti del seggio:

- a) dovranno essere considerate valide le schede contenenti un numero pari o inferiore al numero dei consiglieri da eleggere;
- b) dovranno essere considerate nulle le schede contenenti un numero di nomi superiore al numero dei consiglieri da eleggere;
- c) dovranno essere considerate nulle le schede contenenti cancellazioni. Chi vota potrà chiedere altra scheda durante le votazioni secondo le modalità stabilite dal presidente del seggio;
- d) dovranno essere considerati nulli i voti attribuibili a iscritti non individuabili per omonimia;

- e) l'annullamento di uno o più voti di preferenza non invalida gli altri voti di preferenza ove correttamente indicati sulla stessa scheda ;
- f) vengono totalmente annullate le schede che non indichino nominalmente i candidati votati (ad esempio "tutti i candidati della lista X"), non essendo per legge ammesso il voto di lista;
- g) vengono annullate le schede che contengono apprezzamenti o ingiurie;
- h) nei casi di dubbi e controversi ci si dovrà attenere al criterio di interpretare la volontà dell'elettore, qualora essa sia espressa in modo inequivocabile ,anche se imperfetta formalmente.

Art. 6

Qualora tutti o parte dei candidati non conseguano la maggioranza assoluta dei voti , il presidente dichiara nuovamente convocata l'Assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito la maggioranza .

La votazione di ballottaggio si svolgerà con le modalità stabilite dagli artt. 3, 4 e 5 , al massimo entro 15 giorni dalla chiusura della votazione per consentire l'invio tramite servizio postale (secondo le modalità stabilite dall'art.26 del D.R.2537/25) a tutti gli iscritti dell'elenco dei nomi in ballottaggio.

Nel ballottaggio risultano eletti, qualunque sia il numero dei votanti , solo coloro che sono nell'elenco del ballottaggio e che hanno la maggioranza semplice dei voti . A parità di voti sarà preferito il candidato più anziano per iscrizione all'Albo e,tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione ,il maggiore di età.

Art. 7

Terminato lo scrutinio le schede (sigillate) ed i verbali degli scrutatori e delle votazioni saranno inviate al ministero di Grazia e Giustizia (art. 4 del D.L.L.n. 28 del 23/12/1944)